

# NOTIZIE sul CONGEDO di GRAVIDANZA e PUERPERIO

Legge per lavoratrice dipendente reparto scuola

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro comprende:

Prima del parto:

**2 mesi precedenti** la data presunta del parto **+ il giorno del parto**.

Dopo il parto:

**3 mesi dopo il parto**, anche in caso di interdizione

---

## Trattamento economico

**Indennità:** la legge stabilisce che le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari **al 80 %** della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria **per i 3 mesi successivi** alla data effettiva del parto

## Dal **Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Scuola** **(ULTIMO APPROVATO)**

TESTO UFFICIALE **01/01/2021 – 31/12/2023**

### **Art. 67** - Tutela della maternità e della paternità

A - NORME di CARATTERE GENERALE 1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e dal D.Lgs. n. 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.

2. La durata complessiva dell'astensione obbligatoria è **di 5 mesi**.

**8. Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità)** la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore nell'ipotesi prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 151/2001, **hanno diritto a percepire un'indennità pari al 90% della retribuzione media globale giornaliera**.

9. Durante il periodo di **astensione facoltativa** (congedo parentale) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione.

10. Il beneficio spetta:

a) fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;

b) da 6 anni e un giorno fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale obbligatoria;

c) da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo parentale non è indennizzabile.

11. La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (c. 3 art. 7 del D.Lgs. 80/2015). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di congedo.